



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

91014420094

NUMERO PARTITA

01236090096

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE APS

COMUNE

FINALE LIGURE

PROV.

SV

INDIRIZZO

VIA AURELIA 233

TIPO ATTIVITA'

949920 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

MRNLSU63B67A145A

COGNOME E NOME

MORONI LUISA

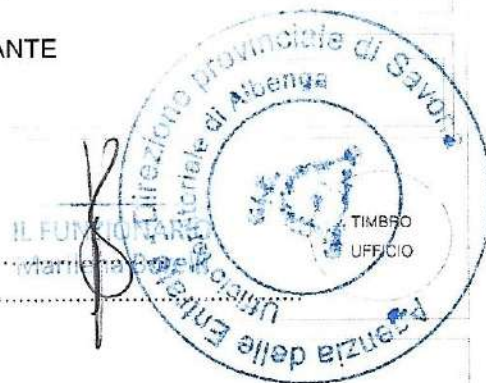
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. ALBENGA

DATA 05/11/2020

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER L'APPROVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
AL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno duemila e venti, il giorno 28 ottobre alle ore 21,00 si e' riunita l' Assemblea Straordinaria dell'Accademia Musicale del Finale. Tale assemblea, per ragioni dovute alle misure di contenimento del contagio da covid-19, ha avuto luogo on line. Erano collegati : la Presidente Luisa Moroni, Stefania Tigossi, Silvia Angelini, Rosanna Rosciano, Martino Marinoni, Elena Bonaventura, sono state accettate n.5 (cinque) deleghe.

ordine del giorno:

- 1) Approvazione dell'adeguamento dello statuto delle associazioni di promozione sociale (ed altre) ai fini del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)
- 2) Varie ed eventuali

Il Presidente, considerando che sono presenti n° 11 (dieci) soci, dichiara valida la seduta in seconda convocazione che, con deroga dello stato, è possibile svolgere con le modalità dell'assemblea ordinaria.

Si è discusso e deliberato l'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa vigente.

Tale adeguamento, la cui stesura è stata redatta in collaborazione con il CVSpolis di Savona, prevede tra le modifiche, che nella descrizione delle attività che potranno essere svolte dall'Accademia Musicale vengano aggiunte attività di carattere sociale, tra cui la possibilità di stipulare convenzioni con le scuole e altre realtà territoriali al fine di divulgare l'attività dell'associazione.

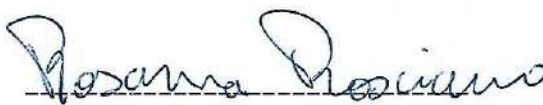
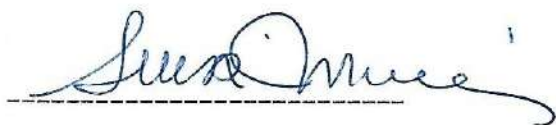
Come da schema proposto dal Decreto è stato inserito l'articolo che prevede la possibilità istituire un Organo revisore allo scopo di dirimere eventuali irregolarità, tale Organo potrà essere costituito da una o più persone.

L'Assemblea Straordinaria all'unanimità approva quanto discusso e deliberato.

L'Assemblea Straordinaria termina alle ore 22,00

Il Presidente
Luisa Moroni

Il Segretario
Rosanna Rosciano



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA
05 NOV. 2020

Registrato il 2388

Serie 3 col pagamento di Euro ESENTE

Il funzionario incaricato
IL FUNZIONARIO
Marilena Morali



STATUTO

ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE APS

Articolo 1- Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "ACCADEMIA MUSICALE DEL FINALE APS", che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di FINALE LIGURE (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2- Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, - promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo i principi di democrazia ed uguaglianza. Scopo dell'associazione è di contribuire allo sviluppo culturale dei cittadini (anche in accordo con quanto auspicato dalla vigente normativa della Regione Liguria) in particolare in campo musicale.

L'associazione, per il conseguimento di questi fini di cui ai precedenti punti elencati si propone di svolgere le seguenti attività, senza alcuna finalità lucrativa e specificatamente:

- organizzare corsi musicali, vocali, strumentali e teorici di tipo tradizionale, riservati agli associati, sia finalizzati alla formazione ed al miglioramento della cultura musicale in genere, sia destinati ad una formazione artistica, anche a carattere professionistico, secondo i dettami dei programmi ministeriali italiani, con preparazione atta a sostenere gli esami presso i Conservatori di stato
- promuovere e organizzare corsi di didattica di informatica musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme; seminari e laboratori culturali via web, stage e master class in presenza e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia per gli adulti sia per i giovani;
- offrire un punto di riferimento orientativo per gli studenti che intendono intraprendere un percorso professionale legato alla musica e per tutti gli appassionati di arte e cultura;
- organizzare eventi musicali, culturali, ricreativi, saggi, concerti e altre forme di spettacolo di carattere culturale, artistico e musicale con manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni e tutto quanto possa essere utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi interessi culturali e sociali compatibili;
- favorire l'aggregazione dei soci a iniziative promosse in collaborazione con privati e altre associazioni aventi interessi culturali e sociali compatibili, per promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici secondo i principi della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza mediante l'organizzazione di iniziative musicali e culturali di richiamo;

- promuovere raccolte fondi per favorire le attività di associazioni impegnate sul territorio in ambito sociale per garantire migliori condizioni di vita alle categorie più deboli;
- organizzare e proporre corsi e incontri culturali a tema didattico-musicale destinati alle scuole, a strutture per anziani e alle associazioni di volontariato operanti sul territorio nell'ambito dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ed istituti scolastici per la divulgazione della cultura musicale;
- elaborare progetti, inerenti il miglioramento delle proprie attività statutarie connessi allo scopo istituzionale, per poter accedere a finanziamenti messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;
- favorire ogni genere di iniziativa che contribuisca (a giudizio dei membri dell'Associazione), alla diffusione dell'arte musicale e all'accrescimento del senso estetico.

L'associazione potrà svolgere, inoltre, attività affini a quelle sopraelencate e connesse sul piano organizzativo, di studio e di ricerca e, comunque, dirette a finalità didattiche e culturali. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 – Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 4- Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed eventuali regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
- L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
- L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Mancato pagamento della quota sociale protrattosi per tre mesi dal termine di versamento richiesto;
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o danno materiale all'Associazione.
- L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.
- Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6- Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri;

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- Tutti gli associati di età inferiore agli anni 18, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuati quelli di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
- hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
- Il comportamento di ciascun associato verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di

correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7- Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Articolo 8- Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Vice Presidente
- Organo di controllo- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 9- Assemblea degli associati:

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, avviso affisso nei locali della sede. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.



L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e a distanza di 24 ore, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Approva la proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
- approva dell'entità della quota sociale annua (stabilita dal Consiglio Direttivo);
- approva il programma annuale dell'Associazione (elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo).

Articolo 10- Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di (sette) ed un massimo di (nove). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Alle sue riunioni può partecipare il Direttore

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, avviso affisso nei locali della sede, messaggistica whatsapp. con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- nomina Segretario e Tesoriere tra i consiglieri eletti.

- nomina il Direttore
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- decide in merito alle Attività Diverse
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- stabilisce e propone all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
- predispone eventuali regolamenti interni o le modifiche di quelli già esistenti;
- nomina il direttore secondo i criteri individuati dal regolamento interno.
- Si ribadisce che l'attività dei membri del Consiglio Direttivo è svolta in maniera volontaria, libera e gratuita.

Articolo 11- Il Presidente

Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12- Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14- Segretario

L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto tra i suoi membri. Egli redige i verbali delle riunioni; conserva i libri sociali e l'elenco dei soci.

Articolo 15- Tesoriere

Tra i membri dell'Organo di amministrazione può essere, nominato un Tesoriere, con il compito di redigere il bilancio sociale d'intesa col Presidente ed in collaborazione con altro Consigliere o figura di supporto, scelto tra associati o non. Egli provvede alle spese, da pagarsi su mandato dell'Organo di Amministrazione, provvede alla riscossione delle quote sociali; conserva la cassa sociale e tiene aggiornati i libri contabili; provvede all'esecuzione delle deliberazioni d; compie le mansioni delegategli dal Presidente.

Articolo 16- Direttore

Il Direttore svolge funzioni di direzione riguardo ai docenti ed alle attività corsistiche; è il responsabile dell'attività didattica, relativamente ai corsi e si occupa, su mandato dell'Organo di Amministrazione di: individuare i docenti dei corsi attivati; verificare e valutare la proposta formativa del progetto musicale presentato dal singolo docente e provvedere alla sua organizzazione e al suo coordinamento. Segue il percorso formativo degli allievi e mantiene i rapporti con le famiglie. Il Direttore può essere individuato anche tra gli associati e partecipa alle riunioni. dell' Organo di Amministrazione dove non ha diritto di voto ma può esprimere pareri.

Articolo 17 - Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Articolo 18- Risorse economiche

L'associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dall'Organo di amministrazione e approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) entrate da Attività Diverse;
- h) entrate derivanti da Raccolte Fondi quali ad esempio iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali feste e sottoscrizioni anche a premi);
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta all'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di Enti Locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'associazione è inoltre tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 19 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio consuntivo, predisposto dall'Organo di Amministrazione è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'assemblea e può esser consultato da ogni associato. L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre sei mesi. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione

Articolo 20 --Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21- Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 23- Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 24- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati in data 28.10.2020

Finale Ligure, 28 ottobre 2020

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario



Handwritten signature of the Secretary.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALBENGA

N. 2388 serie 3

del 05 NOV. 2020

IL FUNZIONARIO
Marta Borelli